

## Libro I - Dei reati in generale

Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena <sup>(1)</sup>

CAPO I - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena <sup>(2)</sup>

Art. 131 Bis - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto <sup>(3)</sup>.

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

1. Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena».

2. Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Della modificazione e applicazione della pena».

3. Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

Art. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. <sup>(1)</sup>

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo <sup>(2)</sup>;

2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato <sup>(3)</sup>;

4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

1. L'art. 9, quarto comma, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'amministrazione della pubblica sicurezza, così dispone: «Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato». Vedi, anche, l'art. 11, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

2. La Corte costituzionale, con sentenza 6-19 dicembre 1973, n. 179 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1974, n. 2), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.

3. Vedi l'art. 4, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.